



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802;



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n. 676

Prot. n. _____ del 19/08/2026

**OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA NICOLA FURNARI PER
RIPRISTINI FACCIATE DAL 24/08/2026 AL 28/08/2026**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza Prot. 07/08/2026.0204827.E inoltrata dal signor Malara Giovanni in qualità di tecnico incaricato dal condominio "Kalos" sito in via Nicola Furnari angolo via via Demetrio Scordo P.E.C. gmalara@oappc-rc.it; con cui si richiedeva l'emissione di ordinanza per divieto di sosta con rimozione in via Nicola Furnari per lavori di ripristino facciate condominiali;

Vista l'autorizzazione SUAP Prot. 03/08/2026.0200429.U e gli elaborati allegati alla richiesta;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

dal 24/08/2026 al 28/08/2026 dalle ore 05:00 alle ore 18:00

in via Nicola Furnari, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Demetrio Scordo e il civico 37 – prospetto condominio "Kalos" per come autorizzato SUAP

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- il limite di velocità a 20 km/h;
- l'apposizione della apposita segnaletica;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza che sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese dalla ditta richiedente.

La ditta richiedente, dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- consentire il transito pedonale sul marciapiede previa sospensione delle lavorazioni;

- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione delle arterie interessate. Lo stesso personale sarà munito di paletta da muovere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- munire per fasi e tratti ogni zona oggetto delle lavorazioni, di segnaletica diurna e notturna, nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione.
- collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dal presente dispositivo;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- **comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia.municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;**
- **ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;**

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, e in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì _____

Il Tecnico Istruttore:
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

